

Modulistica Elettromagnetismo

Descrizione delle istanze

Istanza di Autorizzazione per l'installazione o la modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici (ai sensi dell'art. 87 del D.lgs 259/03 e s.m.i.)

L'articolo 87 del D.lgs 259/2003 prevede che l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie e alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Arpa, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale - D.D. n.218 del 9 luglio 2014 - Allegato 1

Il procedimento in questione comprende tre endoprocedimenti:

- l'accertamento, da parte dell'Arpa, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui al DPCM 8.7.2003 e smi;
- l'istruttoria del Comune;
- l'istruttoria di altre Amministrazioni deputate alla tutela di beni architettonici, paesaggistici, ambientali, vincoli, etc.

Segnalazione certificata di inizio attività' per l'installazione o la modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici con potenza di antenna uguale o inferiore a 20 W (ai sensi dell'art. 87 del d.lgs 259/03 e s.m.i.) o maggiore a 20 W (ai sensi dell'art. 87 bis del d.lgs 259/03 e s.m.i.)

L'articolo 87 del D.lgs 259/2003 prevede che l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di

comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Arpa, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività.

L'articolo 87 bis del D.lgs 259/2003, a sua volta, stabilisce che nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività - [D.D. n.218 del 9 luglio 2014 - Allegato 2](#)

Il procedimento in questione comprende tre endoprocedimenti:

- l'accertamento, da parte dell'Arpa, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui al DPCM 8.7.2003 e smi;
- l'istruttoria del Comune;
- l'istruttoria di altre Amministrazioni deputate alla tutela di beni architettonici, paesaggistici, ambientali, vincoli, etc.

Comunicazione per l'installazione o la modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici con potenza di antenna inferiore a 5 W (ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera a) della l.r. 19/2004) e per impianti con potenza efficace in antenna non superiore a 20 W utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile (ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera b) della l.r. 19/2004)

Con le direttive regionali attuative della l.r.19/2004 sono state individuate alcune tipologie di impianti radioelettrici a bassa potenza che, ai sensi dell'art. 87, comma 9 del D.Lgs. 259/2003 e degli art. 2 comma 3 lettere a) e b) della L.R. 19/2004, possono usufruire di una procedura autorizzativa agevolata, consistente in una comunicazione:

- impianti radioelettrici con potenza di antenna inferiore a 5 W - [D.D. n.218 del 9 luglio 2014 - Allegato 3](#);
- impianti con potenza efficace in antenna non superiore a 20 W utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile. - [D.D. n.218 del 9 luglio 2014 - Allegato 6](#).

Installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici con potenza inferiore a 20W utilizzate per prove tecniche o di servizio, per forze armate e di polizia e per impianti radioelettrici inferiori ai 2W e loro modifiche

Con le direttive regionali attuative della l.r.19/2004 sono state individuate alcune tipologie di impianti radioelettrici a bassa potenza che, ai sensi dell'art. 87, comma 9 del D.Lgs. 259/2003 e degli artt. 2 e 15 della L.R. 19/2004, possono usufruire di una procedura autorizzativa agevolata, consistente in una comunicazione:

- impianto fisso con potenza efficace in antenna non superiore a 20 W, utilizzato esclusivamente per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili (es. eventi, fiere, convegni, manifestazioni e concerti) ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera b) della l.r. 19/2004 - [D.D. n.218 del 9 luglio 2014 - Allegato 5](#);
- impianto fisso a radiofrequenza per forze armate e forze di polizia, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della l.r. 19/2004 - [D.D. n.218 del 9 luglio 2014 - Allegato 7](#);
- e per i seguenti impianti ai sensi dell'art. 87, comma 9 del D.lgs 259/2003 e dell'art. 15, comma 2 della l.r. 19/2004 - [D.D. n.218 del 9 luglio 2014 - Allegato 8](#)
- - impianti radioelettrici con potenza efficace in antenna inferiore a 2 W punto-punto (ponti radio);
- - impianti radioelettrici con potenza massima al connettore dell'hot spot pubblico=0,1 W - wireless – lan (wi-fi);
- - impianti radioelettrici con potenza massima al connettore d'antenna uguale a 0,5 W – punto-multipunto;
- -impianti radioelettrici con potenza massima al connettore d'antenna uguale a 0,5 W – impianti fissi per telecomunicazione mobile indoor.

Comunicazione per l'installazione o la modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici degli apparati per radioamatori (ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera a) della l.r. 19/2004)

Con le direttive regionali attuative della l.r.19/2004 sono state individuate alcune tipologie di impianti radioelettrici a bassa potenza che, ai sensi dell'art. 87, comma 9 del D.Lgs. 259/2003 e degli artt. 2 comma 3 lettera a L.R. 19/2004, possono usufruire di una procedura autorizzativa agevolata, consistente in una comunicazione:

impianti radioelettrici degli apparati per radioamatori - [D.D. n.218 del 9 luglio 2014 - Allegato 4.](#)

Autocertificazione di attivazione per impianti di potenza non superiore a 10 W e dimensione superficie radiante non superiore a 0.5 mq (ai sensi del D.lgs. 259/2003 come modificato dalla L. 221/2012 art. 14 c. 10 ter).

L'articolo 14, comma 10 ter della legge 221/2012 stabilisce che sono soggette ad autocertificazione di attivazione, le installazioni e le modifiche, ivi comprese le modifiche delle caratteristiche trasmissive degli impianti di cui all'articolo 87 bis del D.Lgs. n. 259/2003, degli impianti radioelettrici per trasmissione punto punto e punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 W e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati - [D.D. n.218 del 9 luglio 2014 - Allegato 9](#)